



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Autorizzazione al funzionamento”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.P.Reg. del 14/06/2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;

VISTO il Decreto R.S. n. 1573 del 01.08.2012 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE 3P (Padre Pino Puglisi) è stato iscritto al n. 3549 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio per una struttura sita in Palermo Cortile Chiavelli n.108/A;

VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE 3P (Padre Pino Puglisi) con sede legale in Palermo Via Umberto Giordano n.2 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la diversa tipologia Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli sita in Palermo Cortile Chiavelli n.108/A;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall' Ente;

VISTO il parere reso dal Comune di Palermo con nota n. 591779 del 09.04.2019, P.E.C. prot. 13068 del 11.04.2019;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 276 del 30.01.2019 dall' A.S.P.6 di Palermo;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Il Decreto R.S. n. 1573 del 01.08.2012 con il quale è stato iscritto al n. 3549 dell'albo regionale l'ente COOPERATIVA SOCIALE 3P (Padre Pino Puglisi) con sede in Palermo Cortile Chiavelli n.108/A per la sezione Minori tipologia Comunità Alloggio è revocato. La Comunità Alloggio con sede in Palermo Cortile Chiavelli n.108/A è cancellata dal n. 3549 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente COOPERATIVA SOCIALE 3P (Padre Pino Puglisi) con sede legale in Palermo Via Umberto Giordano n.2 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà presso la Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli sita in Palermo Cortile Chiavelli n.108/A e per una ricettività di n. 09 unità.

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 16 APR, 2019

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Paolo Sant'Antonio

